

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1880

cazione sull'alcool di cui fanno uso. Nella stessa guisa sarà stabilito in quali modi, e in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale. »

Metto a partito quest'articolo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita la intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato; ovvero sarà concessuta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. E ciò quante volte la miscela dell'alcool venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, osservate le forme e le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

« Gli interessati avranno però sempre la facoltà di domandare l'applicazione delle norme sancite per l'articolo 15, lettera *i*, della legge 31 luglio 1879, n° 5038 (Serie 2^a), in ordine alla restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella concia dei vini o di altri liquori. »

Su questo articolo 4 sono proposti due emendamenti, uno dell'onorevole Nervo, il quale vuole che si sopprima la seconda parte del primo periodo dell'articolo; cioè si tolgano le parole: « ovvero sarà concessuta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. »

Poi un altro emendamento dell'onorevole Delle Favare, il quale dopo le parole « nella concia dei vini » propone si aggiungano le parole « dei mosti. »

L'onorevole Nervo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

NERVO. Io dirò soltanto due parole per chiamare l'attenzione dell'onorevole Commissione e dell'onorevole ministro delle finanze, sopra un trattamento che con questa disposizione, si farebbe all'industria dell'alcool nazionale; trattamento che io credo ingiusto, e dannoso al suo sviluppo. Ecco perchè, o signori, mi sono permesso di presentare questa proposta.

La miscela dell'alcool coi vini nazionali si fa, come ben dice la relazione, o con alcool nazionale prodotto dalle nostre distillerie, oppure con alcool estero.

Ora io mi domando se non ne risulterà per l'industria nazionale dell'alcool un trattamento ingiusto dall'essere chiamati a dare i propri prodotti per fare le miscele dopo aver pagato il dazio ch'è stabilito; mentre invece l'alcool estero verrà dai nostri magazzini di deposito ad essere mescolato coi nostri vini senza aver pagato questo dazio.

Ora rammentate, o signori, che gli alcool esteri vengono in Italia con gran favore, con un premio,

ch'è stato riconosciuto da tutti i nostri colleghi competenti che hanno trattato questa materia. L'alcool austro-ungarico è tassato in Austria non in ragione della quantità che se ne fabbrica, non col mezzo cioè del contatore che ne accerta fino all'ultima gocciola la quantità, come abbiamo accettato di far noi; ma bensì col metodo induttivo. Con questo metodo l'alcool estero in Italia è tassato ad un prezzo mite che gli permette di fare una grande concorrenza nel mercato. Ora se oltre a questa condizione così favorevole già per gli alcool esteri, noi di proprio moto veniamo a far loro un'altra concessione favorevolissima, cioè ammettendoli alle miscele coi nostri vini senza pagare la tassa, come la paga l'alcool italiano, io dico che con questa disposizione facciamo una condizione veramente dannosa ed ingiusta agli alcool italiani. Ed io credo che l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione vorranno fare buon viso a tale mia proposta.

Mi diranno: ma l'alcool italiano, quando viene mescolato col vino, ha dovuto già pagare la tassa di fabbricazione. Ebbene, fate una condizione uguale, io non voglio mica obbligare i negozianti italiani, che mescolano l'alcool nel vino per esportarlo, a prendere l'alcool italiano o l'estero. Impieghino l'alcool che loro torna più a conto, che presenta delle qualità più adatte pei loro vini; ma io dico: fate in modo che la nostra industria non venga ad ogni piè sospinto dalle nostre leggi ad avere una situazione sfavorevole.

Questa tendenza, o signori, bisogna dirlo una volta francamente, questa tendenza della nostra amministrazione a voler favorire le industrie estere nelle disposizioni che riguardano l'applicazione delle tasse fiscali, deve chiamare la più seria attenzione. Questo è un nostro assoluto dovere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Delle Favare.

DELLE FAVARE. Sarò brevissimo.

La Camera rammenterà che nello scorso anno, quando si trattò della tassa sulla fabbricazione degli alcool, all'articolo 15 al comma *i*, io proposi che laddove si diceva « le norme per la restituzione della tassa all'uscita dal regno degli spiriti tanto naturali quanto sotto forma di liquori » si fosse aggiunta la parola: « di mosti. »

Ora, mi permetterà la Camera di dire il motivo che mi spinse a quella singola aggiunzione; perchè nelle nostre provincie da a quanti produttori ai mosti si aggiunge una quantità di alcool e questi servono all'esportazione e si spediscono in Francia dove servono alla fabbricazione dei vermouth.

Però all'articolo 4, al secondo comma, del presente progetto trovo che si replica quanto è stato